



STRUMENTO LEGISLATIVO.

S.I. n. 199 del 2024

NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (MONOPATTINI ELETTRICI)
2024

S.I. n. 199 del 2024

NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (MONOPATTINI ELETTRICI)
2024

Indice

Parte 1

Disposizioni preliminari e generali

Regolamentazione

1. Riferimento ed entrata in vigore
2. Definizioni
3. Applicazione

Parte 2

Limiti di velocità ordinari - monopattini elettrici

4. Limiti di velocità

Parte 3

Uso dei monopattini elettrici

5. Età minima
6. Trasporto di merci - divieto
7. Trasporto di passeggeri - divieto
8. Sedili
9. Divieto di modifica
10. Divieto di traino

Parte 4

Requisiti obbligatori del monopattino elettrico

11. Aspetti generali
12. Velocità di progettazione
13. Potenza continua massima
14. Dimensioni
15. Sterzo
16. Frenata
17. Illuminazione e riflettori
18. Illuminazione supplementare

19. Uso dell'illuminazione
20. Manutenzione dell'illuminazione
21. Restrizioni all'illuminazione
22. Sicurezza elettrica e della batteria
23. Segnalatore acustico
24. Ruote e pneumatici
25. Integrità strutturale e poggipiedi
26. Targa del costruttore
27. Divieto di utilizzare monopattini elettrici o a batteria privi di marcatura CE
28. Responsabilità del proprietario del monopattino elettrico

S.I. n. 199 del 2024

NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (MONOPATTINI ELETTRICI) 2024

Io sottoscritto, EAMON RYAN, ministro dei Trasporti, nell'esercizio dei poteri conferitimi dagli articoli 5 e 11 della legge sulla circolazione stradale 1961 (n. 24 del 1961) e dall'articolo 4 della legge sulla circolazione stradale 2004 (n. 44 del 2004) [come adattata dall'ordinanza in materia di trasporti, turismo e sport (modifica del nome del dipartimento e del titolo del ministro) 2020 (S.I. n. 351 del 2020)], emano le presenti norme:

Parte 1

Disposizioni preliminari e generali

Riferimento ed entrata in vigore

1. (1) Le presenti norme possono essere citate come norme sulla circolazione stradale (monopattini elettrici) 2024.
- (2) Le presenti norme entrano in vigore il 20 maggio 2024.

Definizioni

2. Nelle presenti norme si applicano le seguenti definizioni:

"distributore autorizzato" indica, riguardo a un particolare veicolo, una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni o entrambe:

- (a) la persona detiene una concessione dal costruttore del veicolo in questione per vendere particolari marche e modelli di veicoli fabbricati da detto costruttore e cui il veicolo in questione appartiene;
- (b) la persona è autorizzata per iscritto a rappresentare il costruttore del veicolo in questione e ad agire per conto del costruttore nelle materie disciplinate dalle presenti norme;

"dispositivo di frenata", indica la combinazione di parti la cui funzione è ridurre progressivamente la velocità di un veicolo in movimento o arrestarlo o mantenerlo fermo se già fermo; consiste in un comando, un componente o componenti in cui si sviluppano le forze opposte al movimento del veicolo e in un sistema di trasmissione (che può essere meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico o una combinazione di questi) che collega detto comando e il componente o i componenti;

"peso lordo di progettazione del veicolo", indica il peso lordo di un veicolo carico con il carico più pesante che possa ragionevolmente sopportare tenendo conto del sistema di trazione elettrico, dei freni, degli pneumatici e della costruzione generale di tale veicolo, come specificato dal costruttore o distributore autorizzato;

"monopattino elettrico", indica un tipo di mezzo di trasporto personale motorizzato dotato di manubrio, due assi e almeno un motore a propulsione principalmente elettrico,

L'avviso della realizzazione del presente strumento legislativo è stato pubblicato in "Iris Oifigiúil" del 14 maggio 2024.

progettato per il trasporto di una persona in posizione eretta, senza alcuna disposizione per i posti a sedere;

"I.S. EN 17128:2020", indica la versione adottata in Irlanda del documento europeo EN 17128:2020, Veicoli a motore leggeri per il trasporto di persone e merci e relative strutture, non soggetti ad omologazione per uso su strada - Veicoli elettrici leggeri personali (PLEV - Personal Light Electric Vehicles) - Requisiti e metodi di prova;

"ore di illuminazione", indica il periodo che inizia mezz'ora dopo il tramonto in qualsiasi giorno e termina mezz'ora prima dell'alba del giorno successivo;

"illuminazione", indica l'emissione di una luce continua o di una luce che lampeggia non meno di 60 volte al minuto;

"costruttore", indica una persona che fabbrica un veicolo o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il nome o con il marchio del costruttore;

"targa del costruttore", indica una targa contenente dati apposta su un veicolo nel corso della fabbricazione;

"potenza nominale continua massima", indica la potenza netta massima di un sistema di trazione elettrico in tensione in corrente continua, che un sistema di trazione può erogare per un periodo di 30 minuti come valore medio dichiarato dal costruttore;

"velocità massima di progettazione", indica la velocità massima specifica di progettazione del costruttore che un veicolo non è in grado di superare su una strada o tracciato pianeggiante con la propria potenza a causa della sua costruzione e dalla quale non può discostarsi di più del 10 %;

"potenza netta massima", indica il valore massimo della potenza netta misurata a pieno carico;

"potenza netta", indica la potenza ottenuta su un banco di prova all'estremità dell'albero motore o del suo equivalente al corrispondente regime del motore o di rotazione con gli ausiliari e determinata in condizioni atmosferiche di riferimento;

"trasportatore personale a motore" ha il significato attribuitogli dall'articolo 3 [come modificato dall'articolo 16 della legge sulla circolazione stradale 2024 (n. 10 del 2024)] della legge sulla circolazione stradale 1961 (n. 24 del 1961).

"pneumatico", indica uno pneumatico che:

- (a) è provvisto, o insieme alla ruota su cui è montato forma, una camera chiusa continua gonfiata di aria a una pressione sostanzialmente superiore alla pressione atmosferica quando lo pneumatico si trova nella condizione in cui è normalmente utilizzato ma non è soggetto ad alcun carico,
- (b) può essere gonfiato e sgonfiato senza rimozione dalla ruota o dal veicolo,
- (c) è progettato in modo tale che, quando viene sgonfiato ed è sottoposto a un carico normale, i lati dello pneumatico collassano,

ed è di spessore tale da ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, le vibrazioni quando il veicolo è in movimento, ed è progettato, costruito e mantenuto in modo tale da essere privo di difetti che potrebbero in qualsiasi modo causare danni alla superficie di una strada;

"riflettore", indica un riflettore la cui luce riflessa può essere restituita sostanzialmente entro un angolo non superiore a 3 gradi con una linea immaginaria che collega il riflettore e la sorgente di luce;

"materiale di marcatura retroriflettente", indica una superficie o un dispositivo cui,

se illuminato in senso direzionale, una porzione relativamente ampia della radiazione incidente è retroriflettente;

"pneumatico morbido", indica uno pneumatico (diverso da uno pneumatico in gomma) di materiale morbido o elastico, il cui materiale è:

- (a) continuativo intorno alla circonferenza della ruota, oppure
- (b) in segmenti così stretti che, per quanto ragionevolmente possibile, non vi è alcuno spazio tra le estremità,

ed è di spessore tale da ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, le vibrazioni quando il veicolo è in movimento, ed è progettato, costruito e mantenuto in modo tale da essere privo di difetti che potrebbero in qualsiasi modo causare danni alla superficie di una strada;

"peso a vuoto", indica il peso del veicolo escluso il conducente o il carico, ma comprese le unità di alimentazione a batteria utilizzate per alimentare il veicolo;

"ruota", in relazione a un veicolo, indica una ruota il cui pneumatico o cerchio, quando il veicolo è in movimento, è a contatto con il suolo.

Applicazione

3. Le presenti norme si applicano all'uso dei monopattini elettrici in un luogo pubblico.

Parte 2

Limiti di velocità ordinari - monopattini elettrici

Limite di velocità

4. Il limite di velocità ordinario prescritto per un monopattino elettrico su tutte le strade pubbliche è di 20 chilometri all'ora, o coincide con il limite applicabile alla strada su cui il monopattino elettrico è guidato, dove tale limite di velocità è inferiore a 20 chilometri all'ora.

Parte 3

Uso dei monopattini elettrici

Età minima

5. Una persona di età inferiore ai 16 anni non utilizza un monopattino elettrico in un luogo pubblico.

Trasporto di merci - divieto

6. È vietato l'uso di un monopattino elettrico per il trasporto di merci.

Trasporto di passeggeri - divieto

7. È vietato l'uso di un monopattino elettrico per il trasporto di più di una persona alla volta.

Sedili

8. Un monopattino elettrico non è munito di sedile.

Divieto di modifica

9. Una persona non modifica un monopattino elettrico:
- (a) in modo tale da compromettere l'uso sicuro del veicolo,
 - (b) in modo tale che le caratteristiche fisiche o tecniche del veicolo in uso non corrispondano più alle specifiche di progettazione del costruttore e alle informazioni contenute nella targa del costruttore, o
 - (c) in modo tale da consentire al conducente di aumentare la velocità massima di progettazione, o la potenza netta massima o la potenza nominale continua massima del veicolo direttamente o indirettamente durante l'uso.

Divieto di traino

10. Un monopattino elettrico non traina un altro veicolo né qualsivoglia attrezzatura, attrezzo o qualsiasi altro elemento di qualsiasi tipo.

Parte 4

Requisiti obbligatori del monopattino elettrico

Aspetti generali

11. Un monopattino elettrico e le sue attrezzature devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da essere sicuri, tecnicamente idonei alla circolazione stradale e da non mettere in pericolo, ostacolare o disturbare il conducente, gli altri utenti della strada o il pubblico.

Velocità di progettazione

12. Un monopattino elettrico non supera la velocità massima di progettazione di 20 chilometri all'ora.

Potenza continua massima

13. Un monopattino elettrico non supera gli 0,4 kilowatt (kW) di potenza nominale continua massima del motore elettrico o della combinazione di motori elettrici.

Dimensioni

14. Un monopattino elettrico, compreso il manubrio, non supera i 2 000 mm di lunghezza, gli 800 mm di larghezza e i 1 500 mm di altezza.

Sterzo

15. Un monopattino elettrico è munito di un meccanismo di sterzo forte ed efficiente che ne consenta la rotazione facilmente, rapidamente e con certezza e che sia progettato, costruito e mantenuto in modo tale che non sia possibile alcun

sovrablocco e che le ruote non possano in nessun caso danneggiare alcuna parte del monopattino elettrico.

Frenata

16. (1) Un monopattino elettrico è munito di due dispositivi di frenata indipendenti, uno che agisce sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.

(2) Ciascun dispositivo di frenata è azionabile dal conducente senza rimuovere nessuna mano dal comando dello sterzo.

(3) La combinazione dei dispositivi di frenata è in grado di arrestare il veicolo fino al e compreso il peso lordo massimo di progettazione del veicolo in modo sicuro, efficiente e veloce, raggiungendo un valore di decelerazione minimo di 3,5 metri al secondo quadrato nell'intervallo di velocità di progettazione.

(4) In caso di guasto di un dispositivo di frenata, l'altro è in grado di raggiungere una decelerazione minima del 44 % dell'effetto frenante come specificato al paragrafo

(3) senza incidere sulla traiettoria del veicolo.

(5) I dispositivi di frenata sono azionabili a tutte le velocità del veicolo, anche se il veicolo raggiunge la velocità massima di progettazione.

(6) Il comportamento del veicolo durante la frenatura deve essere stabile senza saltellare eccessivamente e non deve danneggiare il comando o l'equilibrio del conducente.

Illuminazione e riflettori

17. (1) Un monopattino elettrico è munito di una luce di posizione anteriore, di una luce di posizione posteriore e di riflettori.

(2) Una luce di posizione anteriore:

- (a) è di colore bianco,
- (b) è in grado, quando accesa, di illuminare adeguatamente la strada e gli oggetti in direzione del movimento del veicolo durante le ore di illuminazione,
- (c) è visibile durante le ore di illuminazione in condizioni di tempo limpido per una distanza di almeno 50 metri, e
- (d) è posizionata sulla linea centrale del veicolo.

(3) Una luce di posizione posteriore:

- (a) è di colore rosso,
- (b) è visibile durante le ore di illuminazione in condizioni di tempo limpido per una distanza di almeno 50 metri, e
- (c) è posizionata sulla linea centrale del monopattino elettrico.

(4) I riflettori o i materiali retroriflettenti:

- (a) sono montati sul lato anteriore, posteriore e su entrambi i lati del monopattino elettrico,
- (b) se montati sulla parte anteriore, sono di colore bianco e possono essere combinati come un unico dispositivo con la luce di posizione anteriore,

- (c) se montati sulla parte posteriore, sono di colore rosso e possono essere combinati come un unico dispositivo con la luce di posizione posteriore, e
- (d) se montati sul lato, sono materiali di marcatura retroriflettente di colore bianco o giallo automatico.

Illuminazione supplementare

18. (1) Un monopattino elettrico può essere dotato di una luce di arresto posteriore e di indicatori di direzione.

- (2) Una luce di arresto posteriore, se montata su un monopattino elettrico:
 - (a) è di colore rosso,
 - (b) può essere combinata con una luce di posizione posteriore fornendo una funzione di segnale di arresto a luce rossa con intensità e distribuzione della luce sufficienti, e
 - (c) è costruita in modo tale da essere azionata mediante l'azionamento del dispositivo di frenata del monopattino elettrico e, quando azionata, in modo tale da mostrare una luce rossa nella parte posteriore del monopattino elettrico.
- (3) Gli indicatori di direzione, se montati su un monopattino elettrico:
 - (a) sono di colore ambrato,
 - (b) sono montati in una o più coppie per indicare il cambio di direzione,
 - (c) sono costruiti e montati in modo tale da non indurre in errore gli altri utenti della strada o il pubblico,
 - (d) sono visibili e completamente distinguibili dalla parte anteriore, posteriore e da entrambi i lati del monopattino elettrico, e
 - (e) emettono una luce che lampeggia costantemente a una velocità non inferiore a 60 e non superiore a 120 lampeggi al minuto.

Uso dell'illuminazione

19. Se un monopattino elettrico è guidato in un luogo pubblico durante le ore di illuminazione, la luce di posizione anteriore e le luci di posizione posteriori la cui dotazione è obbligatoria sono sempre debitamente accesi, salvo per un periodo ragionevole dopo l'inizio o prima della fine delle ore di illuminazione a condizione che la visibilità sia adeguata,

Manutenzione dell'illuminazione e dei riflettori

20. L'illuminazione e i riflettori sono mantenuti puliti, accesi e non oscurati quando il monopattino elettrico è in uso durante le ore di illuminazione.

Restrizioni all'illuminazione

21. (1) Un monopattino elettrico non è munito di illuminazione che, al momento dell'accensione:

- (a) mostri una qualsiasi luce sulla parte anteriore salvo una luce bianca,
- (b) mostri una qualsiasi luce sulla parte posteriore salvo una luce rossa,
- (c) sia in grado di indurre in errore altri utenti della strada o il

pubblico, e

- (d) causi indebito abbagliamento o disagio agli utenti della strada o ai membri del pubblico in arrivo.

(2) Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano agli indicatori di direzione.

Sicurezza elettrica e della batteria

22. (1) Un monopattino elettrico e i componenti del suo impianto elettrico, ivi compresa la batteria, sono progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da:

- (a) garantire protezione contro il rischio di perdita di elettroliti, incendio, esplosione e scossa elettrica in qualsiasi condizione meteorologica,
- (b) garantire protezione contro il rischio di lesioni e pericoli per qualsiasi persona mediante l'installazione o l'isolamento del cablaggio o dei collegamenti elettrici,
- (c) garantire protezione da qualsiasi rischio derivante dal sistema di ricarica dovuto a sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e scarico eccessivo, e
- (d) garantire che non comportino rischi per la salute umana o la sicurezza delle persone, per i beni o per l'ambiente.

(2) La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 può essere comprovata dimostrando che il monopattino elettrico è conforme agli articoli 6, 9, 10 e 11 del I.S. EN 17128:2020.

Segnalatore acustico

23. Un monopattino elettrico è munito di un segnalatore acustico, di un campanello o di un clacson che consenta al conducente di segnalare in modo sufficiente l'avvicinamento o la posizione del veicolo ogniquale volta sia necessario in un luogo pubblico.

Ruote e pneumatici

24. (1) Un monopattino elettrico è munito di ruote di diametro minimo, compreso lo pneumatico, di 200 mm.

(2) Una ruota di un monopattino elettrico è munita di pneumatici o di pneumatici morbidi progettati per l'aderenza sulla superficie stradale e l'uso su strada.

(3) Ogni ruota di un monopattino elettrico è progettata, costruita e mantenuta per aderire sulla superficie stradale ed essere in grado di sostenere la proporzione del peso lordo di progettazione del veicolo applicabile all'asse pertinente, a tutte le velocità del veicolo, compresa la velocità massima di progettazione.

Integrità strutturale e poggiatesta

25. (1) Un monopattino elettrico è progettato e costruito in modo tale che:

- (a) la sua integrità strutturale sia sufficiente a resistere alle prove statiche, d'urto e di fatica,
- (b) è in grado di sopportare una prova di carico statico del peso lordo di progettazione del costruttore moltiplicata per un fattore di

sicurezza di 2,5 applicato al poggiapiedi per una durata di 1 minuto, e

- (c) l'integrità strutturale del telaio, del manubrio e dello sterzo del monopattino elettrico è tale da evitare incrinature, fratture o alterazioni durante l'uso e non danneggiare il conducente.

(2) Un monopattino elettrico è progettato e costruito con un poggiapiedi dotato di superficie antiscivolo e di un'area di almeno 150 cm².

(3) La conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere comprovata dimostrando che il monopattino elettrico è conforme agli articoli 12 e 15 della norma I.S. EN 17128:2020.

Targa del costruttore

26. (1) Il costruttore di un monopattino elettrico o il suo distributore autorizzato appone una targa del costruttore sul veicolo in un luogo chiaramente visibile.

(2) La targa del costruttore è unica per ogni monopattino elettrico e non è riutilizzata su un altro veicolo.

(3) La targa del costruttore è permanente e rimane apposta sul monopattino elettrico durante il suo ciclo di vita.

(4) La targa del costruttore riporta le seguenti informazioni relative a un veicolo:

- (a) nome e modello del costruttore,
- (b) velocità massima di progettazione
- (c) potenza nominale continua massima,
- (d) peso a vuoto e peso lordo di progettazione del veicolo, e
- (e) numero di serie o di identificazione.

(5) Una persona non modifica, deturpa o rimuove la targa del costruttore senza legittima autorizzazione.

Divieto di utilizzare monopattini elettrici o a batteria privi di marcatura CE

27. (1) Un monopattino elettrico, utilizzato in un luogo pubblico, deve recare la marcatura CE ad esso apposta conformemente alla norma 11 delle norme delle comunità europee (macchinari) 2008 (S. I. n. 407 del 2008).

(2) Una batteria che alimenta un monopattino elettrico utilizzato in un luogo pubblico reca la marcatura CE sulla batteria conformemente alle presenti norme delle comunità europee (compatibilità elettromagnetica) 2017 (S. I. n. 69 del 2017).

Responsabilità del proprietario del monopattino elettrico

28. Se una persona utilizza un monopattino elettrico in un luogo pubblico che non rispetta le presenti norme, il proprietario del monopattino è responsabile ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), della legge sulla circolazione stradale 1961 (n. 24 del 1961) in quanto commette inoltre un reato in merito alla non conformità.

REDATTO con il mio sigillo
ufficiale, il 13 maggio 2024.

EAMON RYAN,
Ministro dei Trasporti.

NOTA ESPLICATIVA

(Il presente avviso non costituisce parte integrante dello strumento né pretende di essere un'interpretazione giuridica.)

Le presenti norme si applicano ai monopattini elettrici e prescrivono, a decorrere dal 20 maggio 2024, i requisiti per la costruzione, le attrezzature e l'uso degli stessi quando utilizzati in luoghi pubblici. Le norme stabiliscono inoltre le condizioni per l'uso dei monopattini elettrici e delle relative attrezzature e i compiti dei conducenti.

Inoltre tali norme stabiliscono un limite massimo di velocità normale al quale i monopattini elettrici possono circolare a partire dal 20 maggio 2024 su una strada pubblica di 20 km/h, salvo nei casi in cui si applichi un limite di velocità stradale inferiore.

Le norme prevedono inoltre che l'età minima per l'uso di un monopattino elettrico su una strada pubblica sia di 16 anni.

BAILE ÁTHA CLIATH
ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG AN tSOLÁTHAIR
Le ceannach díreach ó
FOILSEACHÁIN RIALTAIS,
BÓTHAR BHAILE UÍ BHEOLÁIN,
CILL MHAIGHNEANN,
BAILE ÁTHA CLIATH 8,
D08 XAO6

Teil: 046 942 3100
r-phost: publications@opw.ie

DUBLINO
PUBBLICATA DALL'UFFICIO POLIGRAFICO
Acquistabile dalle PUBBLICAZIONI DEL GOVERNO,
MOUNTSHANNON ROAD,
KILMAINHAM, DUBLIN 8,
D08 XAO6

Tel.: 046 942 3100
Posta elettronica: publications@opw.ie

3,50 €

